



**COMUNE DI BUSSETO
(Provincia di Parma)
Ufficio Tecnico**

**AVVISO PUBBLICO
PER FORMAZIONE ELENCO DI PROFESSIONISTI IDONEI
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI IMPORTO
INFERIORE A EURO 100.000 CONNESSI CON LA
REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE**

art. 91 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.

art. 39 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti
determinazione Avcp n. 5 del 27/07/2010

Il Comune di Busseto – Ufficio Tecnico – Servizio Patrimonio, Sicurezza, Lavori Pubblici e Manutenzioni –, in esecuzione dell'art. 91 del D.Lgs. 163/2006 e s.m., dell'art. 39 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti e della determinazione Avcp n. 5 del 27/07/2010, intende procedere alla formazione di un elenco di professionisti idonei per l'affidamento di incarichi di importo inferiore ad Euro 100.000 connessi con la realizzazione di opere pubbliche.

1. CATEGORIE

Gli interessati potranno presentare domanda per l'iscrizione in una o più di una delle seguenti categorie di prestazioni professionali:

1. progettazione e direzione lavori:
 - 1.1 opere di edilizia pubblica (scolastica, culturale, ricreativa, sportiva, cimiteriale, edifici e servizi pubblici in genere, ecc..);
 - 1.2 restauro di beni sottoposti a tutela;
 - 1.3 opere stradali (nuova costruzione e manutenzione escluse le opere di urbanizzazione);
 - 1.4 opere fognarie;
 - 1.5 opere impiantistiche:
 - 1.5.1 impianti elettrici;
 - 1.5.2 impianti termo-idraulici;
2. coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
3. collaudo opere in c.a.;
4. collaudo di opere pubbliche.

2. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Possono presentare domanda di iscrizione tutti i soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lettere d), e), f) f-bis), g) e h) del D.Lgs. 163/2006 e s.m. purché in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. e più precisamente:

- a) insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e assenza nei propri riguardi di un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - b) assenza di un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
 - c) assenza di sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.c., per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale;
 - d) inesistenza di violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55;
 - e) inesistenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici;
 - f) inesistenza di grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni professionali affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara;
 - g) inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
 - h) inesistenza, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, di false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici;
 - i) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziale, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;
 - l) ottemperanza all'art. 17 della Legge 68/1999 (diritto al lavoro dei disabili);
 - m) inesistenza di applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del D.L. n.223/2006, convertito con modificazioni, dalla L. n. 248/2006;
- m-ter) che, anche in assenza nei propri confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa prevista al punto b), pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria.

Le prestazioni di cui al presente avviso non rientrano nella fattispecie di quelli di speciale complessità che richiedano specifica organizzazione e particolare esperienza professionale.

E' fatto divieto al professionista di richiedere l'iscrizione nell'elenco come singolo professionista e come componente di un'associazione o società di professionisti, pena l'esclusione di entrambi.

3. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

I requisiti di ordine speciale richiesti per l'iscrizione nell'elenco sono i seguenti:

- a) titolo di studio adeguato alle attività da svolgere;
- b) abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione al relativo albo professionale;
- c) solo per la categoria 2: possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008;
- d) solo per le società: iscrizione alla C.C.I.A.A.

I requisiti sopra descritti dovranno essere posseduti dal professionista che si presenta singolarmente, dallo studio associato dall'associazione di professionisti, dalla società di ingegneria, dal raggruppamento temporaneo.

La domanda di ammissione e le informazioni in essa contenute, hanno il solo scopo di manifestare la disponibilità all'assunzione dell'incarico, il possesso delle condizioni richieste e la conoscibilità dei soggetti. L'ammissione nell'elenco, in esito al presente avviso pubblico, sarà determinato sulla base della valutazione, da effettuarsi d'ufficio, del possesso dei requisiti minimi di partecipazione. I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la presentazione delle domande, il difetto di uno solo dei requisiti prescritti comporta il non inserimento nell'elenco.

4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

La domanda deve essere presentata utilizzando l'apposito modulo, da compilare a macchina o in stampatello in ogni sua parte, specificando le categorie per le quali l'iscrizione è richiesta.

La domanda, sottoscritta dal richiedente in caso di professionista singolo, dal legale rappresentante dell'impresa in caso di società o di tutti i professionisti che costituiscono il raggruppamento in caso di raggruppamento temporaneo, e corredata da documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità, deve essere trasmessa a mezzo del servizio postale o consegnata a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Busseto – P.zza G. Verdi n. 10 – 43011 – Busseto – in busta chiusa.

Sulla busta dovrà essere riportata, oltre al nominativo e indirizzo del mittente, l'indicazione "Richiesta iscrizione Elenco dei professionisti del Comune di Busseto".

L'avvenuta iscrizione all'Elenco dei professionisti verrà resa nota mediante apposita comunicazione sul sito internet del Comune di Busseto all'indirizzo www.comune.busseto.pr.it.

Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di non inclusione nell'elenco, la seguente documentazione:

1. in caso di società: certificato rilasciato dal Registro delle Imprese presso la Camera di Comercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, ovvero dai registri professionali dello Stato di provenienza, con indicazione della specifica attività di impresa, in data non anteriore a sei mesi, o relativa dichiarazione sostitutiva;
2. curriculum generale: deve contenere i dati generali e professionali del professionista singolo ovvero dello studio associato, dell'associazione di professionisti o della società di ingegneria, la capacità tecnica dello studio professionale di riferimento, evidenziando in particolare la dotazione di personale, la dotazione informatica e dei software, l'eventuale possesso di strumentazione specifica, gli eventuali attestati, abilitazioni, corsi, ecc.., conseguiti o svolti per ogni categoria per cui si richiede l'iscrizione; il curriculum generale deve essere dattiloscritto su massimo 2 (due) fogli formato A4;
3. curriculum specifico: è relativo ad ogni categoria di iscrizione e deve contenere l'indicazione di almeno 3 (tre) fino ad un massimo di 6 (sei) progetti redatti e/o diretti negli ultimi 5 anni di esercizio professionale, precedenti la data di presentazione delle domande; per ogni progetto illustrato deve essere chiaramente indicata la prestazione professionale effettuata (progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, ecc..); per ogni progetto presentato può essere utilizzato massimo 1 (un) foglio formato A4 dattiloscritto;
4. dichiarazione di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
5. solo per categoria 2: attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture

tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia. Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui all'allegato XIV del D.Lgs. 81/2008 e s.m., sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima della data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 e s.m..

Per le imprese dell'Unione Europea, i cittadini comunitari e gli extracomunitari residenti valgono le medesime indicazioni disposte per le imprese ed i cittadini italiani, con l'obbligo di presentare i documenti corredati da apposita traduzione giurata in lingua italiana.

5. ESAME DELLE DOMANDE E ISCRIZIONE ALL'ELENCO

Le domande saranno esaminate da una commissione appositamente nominata che verificherà la sussistenza dei requisiti e degli elementi dichiarati direttamente o indirettamente.

L'Elenco viene aggiornato ogni anno e in particolare:

- le domande pervenute entro le ore 13.00 del 30 ottobre di ciascun anno hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- per l'anno 2011 le domande devono pervenire entro le ore 13.00 del 30 dicembre 2010 ed hanno effetto a seguito di avvenuta formazione ed approvazione dell'elenco stesso.

Una volta confermata dall'Ufficio Tecnico tramite pubblicazione dell'elenco sul sito internet del Comune di Busseto, l'iscrizione si intende effettiva. Essa conserva la propria efficacia fino alla scadenza del terzo anno solare successivo a quello in cui è stata concessa e potrà essere rinnovata, di triennio in triennio, a condizione che il professionista, entro il 30 ottobre dell'anno di scadenza, presenti domanda di rinnovo, corredata da una certificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione medesima. In mancanza della presentazione della domanda di rinnovo entro i termini prescritti, si provvederà alla cancellazione del professionista.

Alle domande di iscrizione validamente pervenute viene attribuita una numerazione progressiva su base cronologica.

6. PROCEDURE DI SELEZIONE

Al fine di individuare i soggetti a cui affidare le prestazioni professionali connesse con l'esecuzione di opere pubbliche verrà adottato il criterio della rotazione, invitando per ogni gara non meno di cinque soggetti idonei scelti nella categoria di competenza.

Le prestazioni di importo inferiore ad Euro 20.000,00 potranno essere affidati direttamente a professionista di fiducia dell'Amministrazione Comunale ai sensi del combinato disposto degli art. 91, comma 2, e 125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. nonché della determinazione Avcp n. 5/2010.

I soggetti da consultare per le diverse categorie vengono individuati dal responsabile del Procedimento nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento.

Qualora nell'Elenco non siano presenti, o siano presenti in numero insufficiente, professionisti specializzati in determinate tipologie, potrà invitare a presentare offerta altri soggetti in possesso dei requisiti prescritti.

La scelta del contraente avverrà in base al criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto nella lettera di invito.

L'affidamento dell'incarico avverrà nel rispetto di quanto prescritto dal vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 30/04/2009 e s.m.

Si precisa che l'affidamento di incarichi avverrà comunque su base fiduciaria e pertanto:

- a) questo Ente non è in alcun modo vincolato, anche a seguito della ricezione e valutazione delle domande, a procedere all'affidamento di qualunque incarico, fermo restando che, qualora proceda all'affidamento medesimo, è obbligato a considerare le manifestazioni di interesse presentate a seguito della pubblicazione del presente avviso. I professionisti, qualora l'Ente decidesse di non procedere ad alcun affidamento, non potranno richiedere indennizzi di sorta;
- b) con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, preconcorsuale o gara di appalto, trattativa privata; non si prevedono graduatorie, attribuzioni di punteggi, o altre classifiche di merito, nemmeno con riferimento all'ampiezza, frequenza e numero di incarichi già svolti (circostanze che non costituiscono titolo di preferenza) o dell'esperienza maturata (essendo l'abilitazione professionale, unitamente ai requisiti minimi, elementi sufficienti per l'assunzione dell'incarico);
- c) il curriculum professionale e gli altri elementi integranti la domanda, hanno lo scopo di rendere pubblica la disponibilità di assunzione dell'incarico e delle condizioni richieste e la conoscibilità dei soggetti componenti il mercato;
- d) in fase di affidamento dell'incarico si provvederà alla verifica di quanto dichiarato nella domanda e nei curricula presso le amministrazioni pubbliche committenti o previa richiesta dell'esibizione degli attestati e/o certificati vari da questi rilasciati; in caso di false dichiarazioni o di non esibizione dei documenti richiesti decadrà l'incarico e verranno applicate le sanzioni previste per legge con la relativa comunicazione all'autorità giudiziaria e all'ordine e/o collegio di appartenenza.

7. AGGIORNAMENTO E REVISIONE DELL'ELENCO

I professionisti iscritti all'Elenco sono tenuti, a pena di cancellazione d'ufficio, a comunicare, entro 30 giorni, ogni atto o fatto che implica la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni previste per l'iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica che possa avere rilevanza ai fini dell'iscrizione all'Elenco.

L'Elenco sarà aggiornato ogni anno entro il 30 dicembre con effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Le nuove domande di iscrizione o le comunicazioni di variazioni dovranno pervenire entro il 30 ottobre di ogni anno e avranno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

In sede di aggiornamento dell'Elenco, potranno essere istituite nuove categorie o modificate quelle esistenti, sulla base delle esigenze dell'Ufficio Tecnico Comunale.

8. CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

La cancellazione dell'Elenco è disposta in qualsiasi momento d'ufficio:

- a) per ripetute inadempienze contrattuali;
- b) qualora siano in corso procedure di concordato preventivo o di fallimento;
- c) qualora si verifichino denunce all'Autorità giudiziaria per reati lesivi della morale, per gravi violazioni delle norme poste a tutela del lavoro, della previdenza sociale e di quelle fiscali;
- d) per accertate inadempienze retributive, contributive, previdenziali, assicurative e tributarie;
- e) qualora siano venuti meno uno di requisiti previsti dall'art. 2;
- f) per irreperibilità o reiterata non partecipazione alle gare ufficiose (dopo 3 mancate partecipazioni o mancate risposte il professionista verrà cancellata d'ufficio);
- g) qualora non siano state comunicate nei tempi indicati le variazioni di cui all'art. 7, comma 1;

La cancellazione è altresì disposta su richiesta dell'interessato.

9. TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, premesso che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza, si forniscono le seguenti informazioni:

- a) il trattamento dei dati personali conferiti dai professionisti saranno utilizzati esclusivamente per le esigenze connesse alla gestione dell'Elenco, ivi comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, allo svolgimento delle operazioni di gara e alla stipulazione di eventuale contratto;
- c) i dati relativi ai professionisti verranno comunicati, in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge ai competenti uffici pubblici, a soggetti esterni all'Ente coinvolti nel procedimento, agli altri partecipanti, agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della L. 241/90 e s.m.;
- d) titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Busseto; è responsabile il geom. G. Roberto Dejana - Responsabile del Servizio Area 5.

Busseto, 16 novembre 2010

f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'Istruttore Direttivo Tecnico

(geom. G. Roberto Dejana)